



## *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed  
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ**  
UFFICIO DI SEGRETERIA

**Oggetto: 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e Sanità del Senato. Audizione informale del Dr. Pierdavide Lecchini, Direttore Generale della Salute Animale e del farmaco Veterinario in merito ai recenti casi di peste suina africana in Italia.**

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici per i quali è spesso letale.

E' causata da un virus della famiglia Asfiviridae, genere Asfivirus, incapace di stimolare la formazione di anticorpi neutralizzanti. Tale incapacità rappresenta l'ostacolo più importante alla preparazione di un vaccino.

Ha un vasto potenziale di diffusione grazie anche alla notevole capacità di resistenza nell'ambiente esterno, per cui a sua presenza sul territorio e soprattutto l'eventuale interessamento degli allevamenti di suini comporta pesanti ripercussioni con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo suinicolo, nonché per il commercio unionale e internazionale di animali vivi e dei loro prodotti (dai Paesi infetti è vietato commercializzare suini vivi e prodotti suinicoli).

La malattia si diffonde direttamente per contatto tra animali infetti oppure attraverso la puntura di vettori (zecche). La trasmissione indiretta si verifica attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di scarti di cucina contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine, in modo non corretto.

Nei Paesi indenni la prevenzione dell'infezione si effettua attraverso la sorveglianza passiva negli allevamenti domestici e sulle carcasse di cinghiale rinvenute

nell'ambiente o in seguito ad incidenti stradali, nonché tramite il rispetto delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini ed il controllo dei prodotti importati ed il corretto smaltimento dei rifiuti alimentari, soprattutto di ristoranti, navi ed aerei.

Nei Paesi infetti il controllo si effettua attraverso l'abbattimento e la distruzione dei suini positivi e di tutti gli altri suini presenti all'interno dell'allevamento infetto. Ai fini della limitazione della diffusione della malattia è fondamentale l'individuazione precoce dell'ingresso della stessa e la delimitazione tempestiva delle zone infette, il rintraccio e il controllo delle movimentazioni di suini vivi e dei prodotti derivati, le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e dei mezzi di trasporto degli allevamenti infetti, l'effettuazione delle indagini epidemiologiche volte ad individuare l'origine dell'infezione

In Italia, fino ad ora, la malattia era presente dal 1978 in Sardegna, dove negli ultimi anni si registra un costante e netto miglioramento della situazione epidemiologica.

Per questa particolare condizione, dal 2020 è in vigore il Piano di Sorveglianza nazionale e di eradicazione in regione Sardegna. Il Piano viene approvato annualmente dalla Commissione Europea.

Il 7 gennaio u.s. è stata confermata, da parte del Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), la presenza del virus della Peste Suina Africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta in Piemonte, nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria. È utile precisare che il profilo genetico del virus isolato mostra somiglianza genetica con quello circolante in Europa (genotipo 2), mentre è completamente diverso dal virus circolante in Sardegna (genotipo 1).

Infatti, dal 2014 un'importante epidemia di PSA sta interessando alcuni Paesi dell'Est Europa. La malattia è attualmente diffusa in Polonia, Germania, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria: ad oggi sono stati registrati migliaia di focolai negli allevamenti di suini domestici e nei cinghiali selvatici.

A settembre 2018 il Belgio ha segnalato i primi casi di malattia nei cinghiali selvatici, facendo registrare un preoccupante balzo in avanti della PSA verso l'Europa occidentale; grazie a un piano di controllo rigoroso e costoso, il paese ha eradicato la malattia a fine 2020.

A settembre 2020 il virus è arrivato in Germania, ed è stato rilevato in alcune carcasse di cinghiale nelle zone immediatamente a ridosso del confine con la Polonia. Ad oggi la malattia, è diffusa nei cinghiali ed ha anche colpito allevamenti di suini nelle regioni della Sassonia, di Brandeburgo e Pomerania, al confine con la Polonia.

Anche in questo Paese si sta assistendo ad un miglioramento della situazione epidemiologica, grazie all'applicazione di un rigoroso e costoso piano di eradicazione.

Il 10 gennaio u.s. sono stati confermati altri due casi, sempre in seguito al ritrovamento di carcasse di cinghiali nei comuni di Isola del Cantone, in provincia di Genova, e Fraconalto, in provincia di Alessandria.

Ad oggi, risultano confermati in totale 8 casi, come esito dell'incrementata sorveglianza e ricerca delle carcasse predisposta nella Zona Infetta, in particolare ai bordi della stessa, al fine di stimare in dettaglio la reale diffusione dell'infezione. I 5 aggiuntivi sono di seguito riportati:

- 11 gennaio in due cinghiali nel comune di Voltaggio (AL)
- 11 gennaio 1 caso nel comune di Tagliolo Monferrato (AL)
- 15 gennaio due cinghiali nel comune di Ronco Scrivia (GE)

Il 7 gennaio u.s. l'ufficio 3 della DGSAF, a seguito della notizia della conferma del caso nel selvatico, aveva prontamente convocato una riunione del gruppo operativo degli esperti, che include ISPRA, IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e CEREP, con il coinvolgimento dei referenti delle regioni Piemonte e Liguria, sotto il coordinamento dall'ufficio 3 della DGSAF. Contemporaneamente sono state informate le regioni.

Nell'ambito della riunione sono stati considerati l'analisi degli elementi in possesso ai fini della definizione della Zona Infetta (ZI), come previsto dal Regolamento (UE) 2022/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate. La ZI definita nel corso dell'incontro, tempestivamente rivista alla luce dei due ulteriori casi, è molto ampia e comprende diversi comuni delle Province di Alessandria, Genova e Savona, ed è stata ulteriormente confermata, come ampiezza ed estensione, anche dopo consultazione con gli organismi comunitari.

La distanza tra i siti di ritrovamento delle tre carcasse (18-20 km) fa supporre che la malattia sia già abbastanza diffusa e pertanto si rendono necessarie misure rigorose per limitarne l'ulteriore diffusione e soprattutto ridurre il rischio del coinvolgimento del settore dell'allevamento domestico.

Si segnala in merito che le regioni limitrofe alla zona infetta individuata, Lombardia, Emilia Romagna ed in parte anche lo stesso Piemonte, rappresentano il fulcro dell'intera produzione suinicola nazionale nonché dei prodotti a base di carne suina destinati all'esportazione.

Il gruppo operativo degli esperti ha proposto inoltre, in ottemperanza alle norme comunitarie, l'applicazione del divieto di caccia e di altre attività all'aperto da applicare nella ZI mediante un'Ordinanza Ministeriale.

La proposta è stata approvata dall'Unità Centrale di Crisi (UCC), tenutasi il 10 gennaio u.s., a cui hanno preso parte il gruppo degli esperti, i rappresentanti delle regioni coinvolte e delle regioni confinanti, del MIPAAF, della Protezione Civile, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e del Ministero della Transizione Ecologica.

Gli esiti dell'UCC sono stati i seguenti:

- Proposta di un'Ordinanza Ministeriale in cui sia ratificato il divieto di caccia e di altre attività da svolgersi all'aperto da applicarsi nella ZI;
- Predisposizione di provvedimenti a firma del Direttore Generale della DGSAF in cui vengano dettagliate le misure da applicare nella ZI e nelle zone limitrofe, tra cui l'intensificazione della ricerca delle carcasse di cinghiale, soprattutto nelle aree ai confini della ZI al fine di stabilire l'ampiezza della diffusione della malattia, nonché il richiamo alla corretta gestione e smaltimento delle carcasse.

Per quanto riguarda l'export, al momento alcuni Paesi Terzi hanno già comunicato il blocco delle importazioni di prodotti a base di carne suina dall'Italia (Taiwan, Giappone, Cina, Serbia, Cuba Brasile). In merito ed in attesa dell'evoluzione della situazione epidemiologica e nelle more dell'adozione delle misure di controllo previste dalle norme vigenti, la DGSAF con nota prot. 239 del 07/01/2022, ha chiesto alle Regioni *“di sospendere temporaneamente le certificazioni sanitarie di carne suina macellata a far data dal 7 gennaio c.a. e prodotti a base di carne suina fabbricati con la suddetta materia prima, qualora questi siano destinati a Paesi Terzi con i quali sussiste un Accordo sanitario e/o un Certificato sanitario che prevede l'indennità del territorio nazionale per PSA”*.

Il giorno 11 gennaio, questa Direzione Generale ha inviato alle regioni, ai NAS, alla Commissione Europea e alle associazioni di categoria del comparto suinicolo, un dispositivo dirigenziale in cui è stata definita la ZI.

Di intesa con il MIPAAF il 13 gennaio è stata emanata un'Ordinanza Ministeriale nella quale sono state definiti i divieti e le limitazioni per la caccia e per altre attività all'aperto da svolgersi nella ZI.

E', inoltre in fase di ultimazione e successivo invio, il dispositivo dirigenziale recante *“misure di controllo e prevenzione della diffusione della PSA”*. Le misure sono modulate in base al diverso interessamento del territorio nazionale e pertanto sono state distinte: la zona infetta, l'area confinante di circa 10km e il restante territorio nazionale, ad esclusione della Sardegna nella quale si applica lo specifico Piano di eradicazione.

Nel dispositivo sono anche definiti i flussi informativi al fine di consentire il costante monitoraggio del fronte epidemico e la verifica delle misure adottate.

In sintesi i provvedimenti stabiliti dal Decreto di cui trattasi sono i seguenti:

## **1. Nella zona infetta,**

### **a) Suini selvatici:**

- i. divieto di attività venatoria di qualsiasi tipologia e di tutte le attività all'aperto.  
Deroga alla caccia di selezione
- ii. ricerca centripeta attiva delle carcasse di suini selvatici
- iii. gestione e smaltimento di tutte le carcasse ritrovate nel territorio della zona infetta
- iv. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne e prodotti a base di carne, di trofei

### **b) Suini detenuti (inclusi i cinghiali):**

- i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini
- ii. macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti bradi, semibradi e famigliari;
- iii. programmazione delle macellazioni dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale e divieto di riproduzione e di ripopolamento;
- iv. esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti;
- v. divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione
- vi. divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, di materiale germinale e sottoprodotti;

## **2. Nei territori compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta,**

- a) rafforzamento della sorveglianza passiva;
- b) regolamentazione dell'attività venatoria e delle altre attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale;
- c) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini;
- d) divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici;
- e) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti;
- f) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e verifica dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti;
- g) macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;

## **3. Sull'intero territorio nazionale**

- a) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN;
- b) divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
- c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti,
- d) Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.

La Commissione Europea, ha inoltre emanato la Decisione (UE) 62/2022 del 17/01/2022 relativa alle misure urgenti contro la PSA in Italia, in attesa di modificare l'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

In data 19 gennaio p.v. si terrà una riunione dell'Unità Centrale di Crisi discutere dell'andamento attuale dell'emergenza PSA e assumere le eventuali ulteriori misure di gestione.

Pierdavide Lecchini